

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE CON L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI GRAVI PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA "LA GABELLA NUOVA" - ANNO 2017.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare l'accordo contrattuale con l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per la gestione assistenziale in regime residenziale a favore dei disabili gravi presso la Co.Se.R. "La Gabella Nuova" formata da un totale n. 10 posti autorizzati, a gestione della cooperativa sociale Pars "Pio Carosi", per il periodo 01 gennaio / 31-dicembre 2017 in oggetto, prevedendo lo stesso abbia carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto abbia validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta, dall'Area Vasta competente;
2. di prendere atto quanto stabilito nella D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25-02-2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili gravi;
3. di dare atto che la retta di euro 115,00, prevista dalla D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 potrà subire un aumento relativamente alla quota sanitaria, sulla base della gravità dei pazienti e dei servizi aggiuntivi che dovranno essere accertati dal Direttore del Distretto dell'Area Vasta di riferimento, acquisito il parere favorevole dell'UMEA, e dal Responsabile della Co.Se.R. tramite l'equipe multidisciplinare;
4. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3, Dr. Alessandro Maccioni, alla stipula dell'accordo contrattuale allegato alla presente determina, ai fini della convenzione per la gestione assistenziale di n. 6 pazienti riservati all'Area Vasta n. 3, assumendo nel contempo l'onere della spesa di seguito indicato;

5. di prendere atto inoltre di quanto previsto dalla D.G.R.M. n. 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità Co.Se.R. nelle more del completamento del processo di convenzione delle Residenze medesime;
6. di precisare che per quanto di interesse e dell'Area Vasta n. 3 - sede di Macerata - l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 5 assistiti del Distretto di Macerata ed n. 1 del Distretto di Civitanova Marche, su 10 posti letto autorizzati, la cui permanenza nel corso degli anni presso la Co.Se.R. "La Gabella Nuova" di Sarnano è stata sempre continua e risulta necessaria ed appropriata secondo le valutazioni della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta e dell'equipe della Co.Se.R. stessa;
7. di procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla cooperativa sociale Pars "Pio Carosi" di Civitanova Marche secondo le scadenze temporali stabilite dall'Accordo allegato, sulla base dell'invio telematico delle fatture stesse, indicanti i giorni di presenza di ciascun paziente, le sue iniziali e il mese di riferimento;
8. di determinare la spesa complessiva a carico dell'AV3 pari ad euro 85.475,70, in base al prospetto allegato, sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy e firmato dal Direttore del Distretto di Macerata, inteso come costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2017, e che tale somma è riferita all'assistenza residenziale per n. 6 pazienti dell'AV3, dando atto che lo stesso sarà ricompreso nel budget 2017 in modo coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2017, ed imputato all'autorizzazione AV3TERR 26 sub 25/2017, conto 0505100107 afferente per prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili, c.d.c. 0921928 B.E. 2017;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.;
10. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 dalla L. R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Nadia Sperti)

IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA
(Dott. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

ASUR AREA VASTA 3 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA TERRITORIALE

Normativa di riferimento

Legge n. 118 del 30-03-1971 "Conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), in particolare l'art. 3, terzo comma, seconda proposizione relativo alle varie tipologie assistenziali fruibili da parte degli invalidi civili".

Legge n. 104 del 05-02-1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

Legge n. 328 di data 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 14, intitolato "Progetti individuali per le persone disabili".

Legge 23-12-2000 n. 388 ed in particolare l'art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza familiare;

D.M. 21-05-2001 n. 308 "Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della Legge 08-11-2000 n. 328".

D.P.C.M. 14-2-2001 recante l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

D.P.C.M. 29-11-2001 che oltre a definire i "Livelli Essenziali di assistenza" individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN; Legge Regionale n. 06-11-2002 n. 20 e successivo regolamento di applicazione "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08-03-2004 e s.m.i.

D.G.R.M. n. 1965 del 12-11-2002 che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità e i compiti;

D.G.R.M. n. 406 del 10-04-2006 - n. 581/2007 e n. 665 del 20-05-2008 recanti criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e i soggetti interessati per la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili gravi.

D.G.R.M. n. 2635 del 05-12-2000 disciplinante i criteri per la compartecipazione alla spesa tra Enti e soggetti interessati, per la gestione di Comunità alloggio per disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare;

D.G.R.M. n. 449 del 15-03-2010 "Gestione di Comunità socio- educative- riabilitative residenziali per disabili gravi - Criteri e disposizioni attuative";

D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della D.G.R. 665/2008 e della DGR 449/2010".

D.G.R.M. n. 776 del 28-05-2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica D.G.R. n. 23 del 21.01.2013"

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26-07-2010 "Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010".

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 8/SPO DEL 5/02/2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.). Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale - Modalità e termini per la rendicontazione".

D.G.R.M. n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziali e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della D.G.R.M. 1011/2013".

Autorizzazione n. 2 del 25-05-2009 del Comune di Sarnano riguardante il funzionamento della Co.Se.R. "La Gabella Nuova di Sarnano.

Modifica autorizzazione su istanza SUAP n. 389/4879/2016 del 28-06-2016 riguardante il funzionamento della Co.Se.R. "La Gabella Nuova di Sarnano.

Autorizzazione SUAP 879_2016 del 21-12-2016 riguardante il trasferimento temporaneo della Co.Se.R. "La Gabella Nuova" presso ex casa famiglia del Comune di Ripe San Ginesio.

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica:

- Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, punto 3.1.3, relativo all'integrazione socio-sanitaria.
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente "Piano d'indirizzo per la riabilitazione" del 10-02-2011;
- Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, punto 3.1.3, relativo all'integrazione socio-sanitaria.
- D.A. Consiglio Regione Marche n. 38 del 16-12-2011 di approvazione del "Piano Sanitario Regionale 2012-2014" (Sostenibilità, Appropriatelyzza, Innovazione e Sviluppo).
- D.G.R.M. n. 289 del 09-04-2015 "Piano regionale socio sanitario: fabbisogno delle strutte residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitari, extra ospedaliera, socio-sanitaria e sociale.

Motivazione giuridiche e di fatto

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano, tra gli obiettivi perseguibili, quello di promuovere la piena realizzazione sul territorio di una effettiva integrazione tra l'intervento sanitario e quello socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato ed obiettivo tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4-6-1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L. R. 28/2000, contemplava tra gli obiettivi principali, quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione degli interventi e servizi ad hoc per i disabili, gli Ambiti Territoriali Sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell'intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nell'Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UMEE) e nelle Unità Mutidisciplinare Età Adulta (UMEA).

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. R. 104/92 e sm.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER- Comunità Socio Educative Riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili, concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni di Giunta n. 2635/2000 e n. 406/2006 successivamente modificate ed integrate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con D.G.R. 665/2008 e 449/2010 e, da ultimo con D.G.R. 23 del 21-01-2013.

Quest'ultima deliberazione ha ridefinito i criteri per la determinazione del cofinanziamento regionale per le Coser mantenendo la tariffa di Euro 115,00 già individuata con la D.G.R. 449/2010, come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%.

La quota restante di degenza per ogni ospite, effettivamente applicata dall'Ente Titolare della struttura viene così ripartita:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

In proposito si deve prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R.M. n. 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Co.Se.R. (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette strutture entro il 30-06-2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31-12-2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni struttura,

valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01-01-2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza Disabili.

Per le Comunità Socio-Educative Riabilitative e le Residenze Protette per disabili che non dovessero presentare il piano di adeguamento entro il termine del 30-06-2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."

Nell'ambito dell'AV3 - Distretto di Macerata - è presente, tra le altre, la comunità socio educativa riabilitativa (Co.Se.R.) "La Gabella Nuova", con sede a Sarnano, per disabili gravi di proprietà dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio.

L'Unione Montana dei Monti Azzurri, quale ente titolare della suddetta Co.Se.R. ha ricevuto dal Comune di Sarnano l'atto di autorizzazione all'esercizio ex L. R. 20/2002, come di seguito indicato:

- Autorizzazione n. 2 del 25-05-2009 che ha autorizza il funzionamento della Co.Se.R. "La Gabella Nuova"

- Modifica dell'autorizzazione n. 879_2016 del 21-12-2016 che ha autorizzato il trasferimento temporaneo, salvo proroghe, della Co.Se.R. "La Gabella Nuova" presso ex Casa famiglia del Comune di Ripe San Ginesio.

La Comunità citata è ricompresa nell'ambito delle strutture ammesse al cofinanziamento Regionale, dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25-02-2013 per n. 10 posti letto.

Va dato atto che detta struttura funzionava quale Comunità per disabili anche precedentemente alla sua individuazione come Co.S.eR., formalmente avvenuta con Decreto regionale succitato.

Nel corso degli anni, l'Asur Area Vasta 3 ha riconosciuto e prorogato a favore della predetta struttura, prestazioni di assistenza sanitaria e sociale in favore di vari ospiti ivi presenti e secondo le necessità assistenziali rilevate dalla competente UMEA dell'AV3.

Per quanto di interesse dell'AV3, il Direttore del Distretto, sulla base del parere favorevole delle valutazioni annuali effettuate dall'UMEA anche per l'anno 2017, ritiene che tutti gli inserimenti sono appropriati e che pertanto vanno confermati fino al 31-12-2017.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene opportuno stipulare un accordo che - nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la Co.Se.R. "La Gabella Nuova" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di n. 6 posti letto (n. 5 pazienti del Distretto di Mcaerata e n. 1 del Distretto di Civitanova Marche) cofinanziati dalla Regione Marche - ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, tenuto comunque conto che l'AV3 Distretto di Macerata e Distretto di Civitanova Marche riserva per se n. 6 posti letto per i pazienti già in essere, ospitati da vari anni presso la medesima struttura.

L'accordo costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento, dovrà essere assunto dall'Area Vasta competente.

Si rimanda alla cooperativa sociale PARS "Pio Carosi" di Civitanova Marche, quale ente gestore della Co.Se.R., la disciplina dei rapporti per i restanti 4 posti non ricompresi nella convenzione con l'Area Vasta n. 3, che si riserva n. 6 posti, con i Comuni e/o Ambiti Territoriali e le famiglie degli ospiti di rispettiva residenza ad oggi presenti o che, di volta in volta saranno interessati all'inserimento, in ordine alla compartecipazione economica sugli stessi gravante secondo la D.G.R.M. n. 23/2013.

La spesa che scaturisce dall'adozione del presente atto, approvante l'accordo contrattuale e l'Intesa con l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per l'anno 2017, segnatamente all'Area Vasta n. 3, è quantificabile a favore della cooperativa sociale PARS "Pio Carosi", in via previsionale e preventiva nell'importo complessivo di euro 85.475,70.

Si fa presente che la quota sanitaria pari al 25% calcolata sulla retta totale di euro 115,00, subirà un incremento per effetto della gravità di alcuni pazienti e per i servizi aggiuntivi erogati agli stessi, conformemente alla D.G.R.M. n. 23 del 21-01-21013, e si fa presente che tali servizi aggiuntivi sono stati accertati dal Direttore del Distretto di Macerata, acquisite le relazioni sanitarie dei pazienti da parte dell'UMEA del Distretto di Macerata con nota prot. n. 871377 del 02-03-2017 e nota prot. n. 879997 del 16-03-2017, con nota prot. n. 887312 del 29-03-2017 dall'UMEA del Distretto di Civitanova Marche. Tali relazioni sanitarie sono state elaborate sulla base della documentazione

fornita dall'equipe della Co.Se.R "La Gabella Nuova" e dalle visite periodiche effettuate dall'equipe dell'UMEA presso la struttura. Tali servizi aggiuntivi determinano le tariffe indicate nell'elenco allegato.

Alla luce di quanto sopra descritto si ravvisa l'opportunità di procedere alla stipula di un atto di intesa con l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, Ente titolare della Co.Se.R, per l'anno 2017, approvando allo scopo il disciplinare allegato alla presente determina, inteso come parte integrante e sostanziale.

Pertanto

SI PROPONE

1. di approvare l'accordo contrattuale con l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per la gestione assistenziale in regime residenziale a favore dei disabili gravi presso la Co.Se.R. "La Gabella Nuova" formata da un totale n. 10 posti autorizzati, a gestione della cooperativa sociale Pars "Pio Carosi", per il periodo 01 gennaio / 31-dicembre 2017, prevedendo lo stesso abbia carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto abbia validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta, dall'Area Vasta competente;
2. di prendere atto quanto stabilito nella D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25-02-2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili gravi;
3. di dare atto che la retta di euro 115,00, prevista dalla D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 potrà subire un aumento relativamente alla quota sanitaria, sulla base della gravità dei pazienti e dei servizi aggiuntivi che dovranno essere accertati dal Direttore del Distretto dell'Area Vasta di riferimento, acquisito il parere favorevole dell'UMEA, e dal Responsabile della Co.Se.R. tramite l'equipe multidisciplinare;
4. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3, Dr. Alessandro Maccioni, alla stipula dell'accordo contrattuale allegato alla presente determina, ai fini della convenzione per la gestione assistenziale di n. 6 pazienti riservati all'Area Vasta n. 3, assumendo nel contempo l'onere della spesa di seguito indicato;
5. di prendere atto inoltre di quanto previsto dalla D.G.R.M. n. 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità Co.Se.R. nelle more del completamento del processo di convenzione delle Residenze medesime;
6. di precisare che per quanto di interesse e dell'Area Vasta n. 3 - sede di Macerata - l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 5 assistiti per il Distretto di Macerata ed n. 1 per il Distretto di Civitanova Marche, su 10 posti letto autorizzati, la cui permanenza nel corso degli anni presso la Co.Se.R. "La Gabella Nuova" di Sarnano è stata sempre continua e risulta necessaria ed appropriata secondo le valutazioni della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta e dell'equipe della Co.Se.R. stessa;
7. di procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla cooperativa sociale Pars "Pio Carosi" di Civitanova Marche secondo le scadenze temporali stabilite dall'Accordo allegato, sulla base dell'invio telematico delle fatture stesse, indicanti i giorni di presenza di ciascun paziente, le sue iniziali e il mese di riferimento;
8. di determinare la spesa complessiva a carico dell'AV3 pari ad euro 85.475,70, in base al prospetto allegato, sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy e firmato dal Direttore del Distretto di Macerata, inteso come costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2017, e che tale somma è riferita all'assistenza residenziale per n. 6 pazienti dell'AV3, dando atto che lo

stesso sarà ricompreso nel budget 2017 in modo coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2017, ed imputato all'autorizzazione AV3TERR 26 sub 25/2017, conto 0505100107 afferente per prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili, c.d.c. 0921928 B.E. 2017;

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.;
10. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 dalla L. R. 36/2013.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Andrea Feliziani

Il Direttore Sanitario
della Macrostruttura Territorio
Dr.ssa Donella Pezzola

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dr. Alberto Carelli

UOC Controllo di Gestione - UCO Servizio Contabilità e Bilancio

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio per l'anno 2017 sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2017.

Il Controllo di Gestione
Paolo Gubbinetti

Il Servizio Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

- ALLEGATI -

- 1-Accordo contrattuale.
- 2-Elenco pazienti (sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy)

ACCORDO CONTRATTUALE

TRA

L'A.S.U.R. – Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede in Ancona, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n. 3 dott. Alessandro Maccioni

e

L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI con sede in San Ginesio via Piave 12, rappresentata dal Sig. Feliciotti Giampiero in qualità di Presidente pro-tempore c.f. e p. iva 01874180431

Premesso che

- nell'ambito del Comune di Sarnano, in c.da Gabella Nuova n. 1, ha sede la Comunità Socio Educativa Riabilitativa per disabili gravi dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio che, come soggetto titolare della Co.Se.R. medesima, ha conseguito dal Comune di Sarnano, gli atti di autorizzazione all'esercizio ex Legge 20/2002 di seguito elencati :

- Autorizzazione n. 2 del 25-05-2009 che ha autorizzato il funzionamento della Co.Se.R. "La Gabella Nuova"
- Autorizzazione n. 879_2016 del 21-12-2016 che ha autorizzato il trasferimento della temporaneo, salvo proroghe, della Co.Se.R. presso ex Casa Famiglia del Comune di Ripe San Ginesio.

-la Co.Se.R. per disabili gravi "la Gabella Nuova" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, costituita da un unico modulo di 10 posti (9 posti letto + 1 pronta accoglienza), risulta regolarmente individuata ed ammessa al cofinanziamento tra le altre Co.Se.R. regionali - come risulta dal Decreto del Servizio Politiche Sociali n. 8/SPO DEL 5/02/2013 - per 10 posti;

-la Regione Marche, con D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013, successivamente integrata dalla D.G.R.M. n. 776 del 28-05-2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle Co.Se.R. nella Regione Marche e, per la determinazione del cofinanziamento regionale, mantenuto la cifra di euro 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto nella struttura, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia 57,50. Le restanti quote della retta giornaliera di degenza per ogni ospite accolto, sono come di seguito ripartite:

25% a carico dell'ASUR Marche Area Vasta di appartenenza dei disabili ospiti accolti;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personale dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento;

-che è compito delle singole Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno delle Co.Se.R e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella citata Delibera n. 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed agli interventi e servizi aggiuntivi erogati che dovranno essere certificati e documentati dalla singola struttura e dal Direttore del Distretto, acquisito il parere dell'UMEA delle Aree Vaste interessate.

CONSIDERATO INOLTRE

-quanto stabilito dalla D.G.R.M. 1331/2014 in relazione al livello assistenziale e tariffario delle Comunità Socio Educative Riabilitative (Legge 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".... le predette strutture entro il 30-06-2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (massimo al 31-12-2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01-01-2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e disabili.

Per le Comunità Socio Educative riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30-06-2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....".

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convezione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare presso la Co.Se.R. "La Gabella Nuova" di Sarnano. Tale convenzione è parte integrante e sostanziale del presente accordo .

Art. 2

Ricettività e funzionamento

La Co.Se.R. "La Gabella Nuova" ha complessivamente una ricettività di n. 10 posti letto per disabili adulti, di cui n. 8 riservati all'Area Vasta n. 3, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

Ogni comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario 24 ore giornaliera.

Non sono previsti periodi o giorni di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicati al Comune, all'Asur/Area Vasta n. 3, agli ospiti ed alle loro famiglie.

I 10 (dieci) posti letto delle Co.Se.r "LA Gabella Nuova" sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Macerata.

Art. 3

Accesso alla struttura

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei Servizi sociali e sanitari dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'AV3 e dell'equipe della Co.Se.R, competenti entrambi gli organismi alla presa in carico di ciascun assistito.

L'inserimento dei pazienti nella Comunità avviene su disposizione del Direttore del Distretto di Macerata e dovrà essere concordata con il Responsabile della Struttura.

I piani assistenziali individuali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della Struttura, dell'UMEA e della Direzione Amministrativa Territoriale dell'Area Vasta di riferimento.

Art. 4

Tipologia di utenza

Possono accedere alla Co.Se.R per disabili le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non, richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso di utenti già inseriti in Comunità, si renda necessaria la loro permanenza oltre il compimento del 65° anno si rende necessaria specifica autorizzazione del Direttore del Distretto, acquisita la valutazione dell'UMEA.

Art. 5

Requisiti funzionali della struttura

L'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-amministrativa-aziendale, a gestire le Co.Se.R. di sua proprietà in conformità a quanto previsto dalla L.R. 20/2002 e dal Regolamento Regionale n. 1/2004 comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare la Co.Se.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutive e di sollievo alla famiglia quanto quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto disabile, nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Co.Se.R promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente protetto a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Co.Se.R ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie)
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali
- interventi di tutela della salute personale
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio
- attività a livello di gruppo, formative, ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale
- rapporti costanti con i familiari, tutori, amministratori di sostegno, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

Art. 6

Modalità di lavoro e piano educativo personalizzato

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano Assistenziale Individuale (PAI) ed è coerente con il progetto generale di Comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra gli operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale
- obiettivi educativi
- strumenti e metodi d'intervento
- tempi di realizzazione e modalità di verifica
- procedure per la valutazione

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari, e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della Comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi
- redazione ed aggiornamento del diario personale del disabile
- verbali di incontri e delle riunioni di servizio
- registro di presenza degli utenti
- registro/schede di presenza degli operatori
- interventi e percorsi di formazione e/o formazione supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio

- assistenza educativa
- assistenza socio-sanitaria
- servizi generali

Il Responsabile della Struttura, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- pulizie, lavanderia, stireria, manutenzioni ecc..

Art. 7

Determinazione retta e ripartizione

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (assistenza infermieristica, assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla cooperativa sociale PARS "Pio Carosi", che gestisce la struttura Co.Se.R. "La Gabella nuova" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri è di regola quantificata in euro 115,00, in modo conforme alla retta di riferimento di cui alla D.G.R.M. n. 23/2013. La retta stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di euro 57,50 (pari al 50% della retta giornaliera giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza del disabile e la Area Vasta di appartenenza dell'assistito.

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente sui redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali ecc.) dovrà rimanere una cifra non inferiore a 250,00 euro mensili.

La retta praticata per alcuni utenti della Co.Se.R. "LA Gabella Nuova", potrà essere maggiore rispetto al 25% della quota sanitaria prevista dalla normativa, a seguito della erogazione di servizi aggiuntivi e/o della gravità del paziente che sia accertata nel Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.). Tale maggiorazione, in ossequio alla D.G.R.M. n. 23/2013, dovrà essere attestata dal Direttore del Distretto, acquisito il parere della competente U.M.E.A. per la parte sanitaria-clinica-assistenziale, e concordata sulla base della documentazione fornita dal Responsabile della struttura, tramite l'equipe multidisciplinare della stessa.

Durante i rientri programmati in famiglia dei pazienti, la retta di euro 115,00 viene ridotta del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Art. 8

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, le parti si rivolgeranno al competente Foro di Macerata.

Art. 9

Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

Art. 10

Nomina responsabile della privacy

Con la presente convenzione 'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG 487/2008, si individua il Presidente e Rappresentante legale dell'Anffas onlus di

Macerata, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui all'Anffas stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta n. 3 - Macerata nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 11
Durata convenzione

Il presente accordo convenzionale ha validità annuale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Letto, approvato e sottoscritto

Macerata li

Per l'ASUR Marche/AV3
Dott. Alessandro Maccioni

Per la Co.Se.R. "La Gabella Nuova"
Sig. Feliotti Giampiero
